



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

OGGETTO: Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. Spegnimento monitor luminosi utilizzati per le estrazioni del gioco **10 e Lotto** negli esercizi commerciali, nelle tabaccherie e nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale sono state adottate "Misure urgenti connesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"

RICHIAMATI

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
- il Decreto Legge 25.03.2020 n.19, rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 convertito dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 74;

VISTO il DPCM del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 con il quale sono state previste ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nello specifico l'Art. 1 comma 9 lett. l) che sospende le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente con il fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il recente incremento dei casi sia sul territorio comunale che nelle zone limitrofe, che hanno portato la provincia di Barletta-Andria-Trani ad essere una delle province in Puglia con un più elevato aumento di casi;

ATTESA la necessità, per quanto su indicato, di dover adottare misure più restrittive a tutela della salute pubblica e di uniformarle ai contenuti prescritti nel DPCM del 3 novembre 2020;

PRESO ATTO che le richiamate norme nazionali e regionali si pongono come obiettivo il distanziamento sociale, l'adozione di tutte le misure prudenziali ivi compreso l'uso della mascherina, il divieto di ogni forma di assembramento, al fine di contenere e limitare la diffusione del Covid-19

CONSIDERATO che nel territorio comunale vi è una particolare concentrazione di pubblici esercizi, tabaccherie ed attività commerciali che espongono monitor luminosi per la diffusione dei risultati del gioco **10 e Lotto** che, di fatto, determinano un'elevata presenza di persone tanto da non garantire un capillare controllo sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina;

RITENUTO che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte ad evitare gli assembramenti;

DATO ATTO che le Amministrazioni comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dell'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

PRESO ATTO in particolare del disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge 19/2020 che testualmente recita, alla lettera V), *"limitazione o sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti... al fine di – ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto – contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19 per periodi predeterminanti ciascuno di durata non superiore ai 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte"*;

VALUTATA la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in permessa dal giorno 23 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale da Covid-19, salvo proroghe, le misure di seguito indicate:

1. lo spegnimento dei monitor utilizzati per la diffusione dei risultati del gioco **10 e Lotto** presso tutti gli esercizi commerciali, le tabaccherie e gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande sull'intero territorio comunale.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 3.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

Informa altresì che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali

DISPONE

Che copia della presente

- venga pubblicata sul sito web del Comune di Barletta al fine di darne la massima diffusione
- venga trasmessa al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani
- venga trasmessa per pec alle forze dell'ordine presenti sul territorio, Questura di Bari, Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Bari;

Al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il rispetto della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199)

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito